

Statuto associativo

Associazione Adulti Raider Como-Cantù

Articolo 1 COSTITUZIONE	2
Articolo 2 SCOPI	2
Articolo 3 FINALITÀ	2
Articolo 4 ADERENTI	2
Articolo 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI	3
Articolo 6 PATRIMONIO – ENTRATE	3
Articolo 7 ORGANI SOCIALI	4
Articolo 8 ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI	4
Articolo 9 CONSIGLIO DIRETTIVO	5
Articolo 10 PRESIDENTE	5
Articolo 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	6
Articolo 12 GRATUITÀ DELLE CARICHE	6
Articolo 13 BILANCIO	6
Articolo 14 MODIFICHE DELLO STATUTO – SCIoglIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE	6
Articolo 15 NORME DI RINVIO	6
Articolo 16 NORME DI FUNZIONAMENTO	6

Articolo 1 COSTITUZIONE

1. E' costituita l'organizzazione Onlus di volontariato denominata **Associazione Adulti Raider Como-Cantù**, in seguito chiamata organizzazione. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n 460¹, l'organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/1991, la quale le attribuisce la qualificazione di Organizzazione di Volontariato, e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'organizzazione stessa.
3. La durata dell'organizzazione è illimitata.
4. L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991², della Legge Regionale 22/1993³, del Decreto Legislativo 469/1997⁴, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardante gli enti senza fine di lucro di utilità sociale. La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.
5. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sessioni staccate in altre località della Regione Lombardia.
6. L'Assemblea con delibera può decidere la federazione dell' Organizzazione con altre organizzazioni nazionali.

Articolo 2 SCOPI

L'Organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti opera:

- alla formazione individuale dei giovani con particolare riferimento alla prevenzione del disagio giovanile
- alla protezione civile mettendo la propria capacità al servizio altrui
- alla tutela dell'ambiente al fine di favorire la salvaguardia e la sensibilizzazione verso il patrimonio ambientale
- allo sviluppo della cultura scout e raider nell'ambito sociale e dello scoutismo nazionale ed estero.

L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della L.266/1991.

L'Organizzazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale nel rispetto dell'attività sopra indicata.

Articolo 3 FINALITÀ

1. L'Organizzazione, in conformità all'atto di costituzione ed agli scopi si propone di promuovere e sviluppare attività educative, formative, culturali e ricreative che stimolino i giovani e gli adulti al senso di responsabilità, tolleranza, solidarietà, socializzazione, genitorialità, spiritualità.
2. Al fine di svolgere la propria attività, l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti.

Articolo 4 ADERENTI

1. Sono aderenti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di:
 - "sostenitori" che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Organizzazione nonché nominare "aderenti onorari" persone che danno un particolare contributo alla vita dell'Organizzazione
 - giovani provenienti da sezioni scout, o gruppi scout, di ogni Associazione presente sul territorio.

¹ Il Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 regola le ONLUS Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociali

² La Legge 266/1991 regola è la Legge quadro sul Volontariato

³ Legge Regionale della Lombardia n 22 del 1993 che regola il volontariato

⁴ Decreto Legislativo 469/1997

3. Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione.
4. Il numero degli aderenti è illimitato.
5. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
6. Criteri di massima di ammissione ed esclusione:
 - nella domanda di ammissione l'aspirante aderente accetta senza riserve lo statuto
 - l'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame la domanda di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione
 - gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione:
 - per dimissioni, per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate
 - per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso
 - per comportamento contrastante con gli organi statutari
 - per persistente violazione degli obblighi statutari
 - l'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo
È ammesso ricorso all'Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Articolo 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali. Detto contributo è annuale e non è restituibile. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento e di esborso ulteriori rispetto al versamento annuale, ferma restando la facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.
2. Gli aderenti hanno diritto:
 - di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente e per esplicita delega scritta (se maggiorenni)
 - di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali
 - di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione
 - di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione
 - di dare le dimissioni
3. Gli aderenti hanno l'obbligo di:
 - osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
 - versare il contributo annuale stabilito dall'Assemblea
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Articolo 6 PATRIMONIO – ENTRATE

1. Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:
 - da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
2. Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:
 - contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione
 - contributi di privati
 - contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche
 - contributi da Fondazioni, Enti, su progetti specifici
 - donazioni o lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio
 - rimborsi derivati da convenzioni
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Articolo 7 ORGANI SOCIALI

Gli Organi sociali sono:

1. l'Assemblea degli aderenti
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8 ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione. Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto ad intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto se maggiorenni. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, un solo altro socio.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'organizzazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2 componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti, in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni della convocazione.
5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - Approvare il programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo
 - Approvare la relazione di attività e del bilancio consuntivo dell'anno precedente
 - Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
 - Eleggere il collegio dei Revisori dei Conti
 - Approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo
 - Approvare la richiesta di federazione con altre organizzazioni nazionali
 - Approvare la richiesta di supporto e collaborazione di sezioni scout presenti sul territorio locale
 - Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
 - Fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione
 - Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti
 - Esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio DirettivoDi ogni assemblea verrà redatto un verbale da inserire nel registro delle assemblee. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti:
6. L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione
7. L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti nonché ai Revisori dei conti, se nominati, e affissa in tutte le sedi dell'Organizzazione, almeno 15 gg prima della data stabilita, è reso pubblico nella sede sociale e contiene l'ordine del giorno. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o con delega scritta. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio e con delega scritta. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 15.

Articolo 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il/i Vice Presidente/i.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e 1 o 2 Vice Presidenti.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 1 volta ogni 3 mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti delle sezioni scout supportate con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
4. Di ogni riunione verrà redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. Compete al Consiglio Direttivo:
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo che si chiude entro il 30 settembre di ogni anno
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
 - eleggere il Presidente e 1 o 2 Vice Presidenti
 - nominare il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti
 - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza
 - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio
 - istituire gruppi o raid operativi i cui coordinatori possono partecipare alle riunioni del Consiglio e delle Assemblee con voto consultivo
 - il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sotto indicate.

I Consiglieri sono rieleggibili e in caso di dimissioni o se decaduti o deceduti, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Articolo 10 PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Fondazioni, Istituzioni e privati rilasciandone liberatorie quietanze
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva
 - in caso di assenza, di impedimento, o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal/i Vice Presidente/i, che convoca/no il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento incarico.

Di fronte agli aderenti, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il/i Vice Presidente/i è/sono delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

Articolo 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti.

Articolo 12 GRATUITÀ DELLE CARICHE

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di anni 4 e possono essere riconfermate.

Articolo 13 BILANCIO

1. Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche
3. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 14 MODIFICHE DELLO STATUTO – SCIOGLIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aderenti all'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo quanto disposto dell'art 5 comma 4 della LN 266/91, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

Articolo 15 NORME DI RINVIO

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L 266/91, alla LR 22/93 e al DLgs 460/97 e alle loro successive notificazioni o integrazioni.

Articolo 16 NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.

I PRINCIPI che regolano la vita associativa di un adulto Raider

Il Movimento Scout Mondiale evidenzia lo spirito che anima tutte le associazioni scout che ad essa si riferiscono.

Lo scopo è che ogni giovane, avendo condiviso l'esperienza dello scoutismo faccia sempre del PROPRIO MEGLIO per essere:

Una persona libera ed inserita

Di pensiero chiaro e sincero di cuore,
di volontà ben affermata, responsabile ed autonoma;
impegnata personalmente nella vita;
con senso di altruismo e fratellanza universale;
con volontà di progredire

Pronta a servire gli altri

Impegnata nella propria comunità;
capace di difendere i diritti degli altri;
che viva i valori della democrazia e dello sviluppo sostenibile, della giustizia e della pace;
valorizzante il lavoro degli uomini;
che fonda la propria vita familiare sull'amore;
cosciente della propria dignità personale e di quella degli altri;
capace di condividere con tutti nella gioia

Una persona creativa

Desiderosa di lasciare il mondo migliore di quanto l'abbia trovato;
di preservare l'integrità dell'ambiente naturale;
di continua ricerca di apprendere e scoprire;
desiderosa di perfezionare il proprio lavoro;
libera dall'inganno;
libera dall'egoismo;
libera dall'odio;
libera dalla paura;
libera dal materialismo;
libera dall'orgoglio;
libera dalla crudeltà;
libera dal pessimismo;
libera dall'indolenza;
libera dalla schiavitù dei sensi;
libera da sé stesso

Una persona aperta alla spiritualità

Che possieda il senso del trascendente
Capace di aprire il proprio cuore al Creatore;
di vivere quotidianamente la propria fede nella gioia;
aperta al dialogo e alla comprensione;
nel rispetto delle altre fedi.